

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2011</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli e il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Il senatore Walter VITALI (PD), nel richiamare i fatti accaduti nella seduta del giorno prima, osserva come a suo avviso da parte del Governo e di alcuni gruppi sia stato mostrato uno scarso rispetto per i lavori della Commissione, ravvisando la necessità di una maggior tutela degli stessi da parte del presidente, in qualità di garante del ruolo istituzionale della Commissione. Fa pertanto presente che il proprio gruppo chiederà che per il prosieguo dell'attività sia assicurato un tempo idoneo all'approfondimento delle questioni che assumono una particolare importanza nell'ambito della discussione dei singoli provvedimenti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel precisare di aver finora sempre operato nel senso ora richiesto dal collega Vitali, nella convinzione che l'elevato profilo istituzionale che connota la Commissione richieda la massima attenzione da parte del presidente nell'assicurarne una equilibrata e condivisa conduzione dei lavori, osserva che quanto accaduto ieri è rimasto comunque all'interno delle ordi-

narie regole procedurali, pur con quelle tensioni che talvolta possono manifestarsi nelle fasi più intense della dialettica parlamentare.

Passa quindi alla votazione delle proposte emendative. Poste in votazione le proposte 43 Bianco e 44 Barbolini che vengono respinte, passa alla votazione delle proposte 52 Nannicini e 17 Lanzillotta che risultano approvate. Vengono quindi respinte le proposte 45 Nannicini e 53 Barbolini e successivamente approvate le proposte 18 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 19 Lanzillotta (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Pone indi in votazione la proposta 54 Vitali.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) annunciando la propria astensione sulla proposta messa ai voti, precisa che tale astensione, anche con riferimento a precedenti emendamenti già approvati, non ha carattere pregiudiziale bensì di merito in quanto è determinata dal fatto che le medesime proposte risultano assorbite dalle riformulazioni del relatore che sono accolte dai proponenti.

Il deputato Marco CAUSI (PD) precisa che la proposta 54 Vitali prevede che i poteri sostitutivi possano essere attivati non solo dal Governo, ma anche su iniziativa di regioni ed enti locali e pertanto è solo parzialmente assorbita dalla riformulazione della proposta 20 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, messa ai voti la proposta 54 Vitali che viene respinta, risulta quindi approvata la proposta 20 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e trasformate in osservazioni, con l'accordo dei proponenti, le proposte 21 Lanzillotta e 37 Marsilio. Venendo indi ritirata la proposta 46 Stradiotto, in quanto già sostanzialmente contenuta nella proposta di parere del relatore, viene approvata la proposta 38 Marsilio (*nuova formulazione*).

Si passa successivamente alla votazione delle proposte emendative precedente-

mente accantonate, ad iniziare con la proposta 3 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) propone al relatore di valutare la soppressione della parola «specifiche» riferita alle risorse considerate nel testo dell'emendamento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, posta in votazione la proposta emendativa 3 Lanzillotta (*ulteriore nuova formulazione*) accolta da relatore e proponente, la stessa viene approvata. Per quanto concerne la proposta 25 Belisario, la stessa, su invito del Ministro, viene ritirata dal proponente.

Accantonate le proposte 22 Galletti (*nuova formulazione*) e 12 Lanzillotta, pone in votazione la proposta emendativa 8 Lanzillotta.

Il ministro Raffaele FITTO segnala che tale proposta risulta assorbita dall'emendamento 38 Marsilio (*nuova formulazione*), già approvato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo accolto dal proponente l'invito al ritiro della proposta 8 Lanzillotta, passa alla proposta emendativa 29 Belisario.

Il ministro Raffaele FITTO invita il proponente al ritiro in quanto l'emendamento non appare dirimente rispetto alla natura delle spese in questione, atteso peraltro che l'articolo 2 contiene esclusivamente un riferimento alla spesa in conto capitale.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) non accede alla richiesta del Ministro ed insiste per la votazione in quanto – sottolinea – la propria proposta emendativa è volta ad evitare che la spesa in conto capitale possa essere destinata anche a favore di spese di carattere corrente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ponendo in votazione la proposta 29 Belisario che viene respinta, passa alla votazione delle proposte 15 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 16 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che vengono approvate. Passa quindi alle proposte emendative accantonate 12 Lanzillotta, sulla quale segnala

una nuova formulazione del relatore, e 22 Galletti (*nuova formulazione*). Fa presente inoltre che su entrambe le proposte il senatore Bianco ha chiesto di aggiungere la propria firma. Sospende quindi brevemente la seduta per consentire un approfondimento sulla nuova formulazione della proposta 12 Lanzillotta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.30.

Il ministro Raffaele FITTO esprime il proprio avviso favorevole sull'emendamento 12 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 22 Galletti (*nuova formulazione*) se trasformato in osservazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel chiedere di apporre le firme di tutti i componenti del proprio gruppo alla proposta emendativa 12 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che, ritiene, migliora notevolmente il testo del provvedimento, fa presente che, non avendo inteso il Governo motivare nessuno degli avvisi negativi resi alle proposte sulle quali è stato chiesto l'invito al ritiro, le proposte 39 Vitali, 40 Boccia e 49 Soro avrebbero reso più stringente e prescrittivo il contenuto della predetta proposta emendativa 12 Lanzillotta.

Per le stesse motivazioni chiede un chiarimento sull'avviso contrario di relatore e Governo sugli emendamenti 41 e 42 a propria firma, considerato che gli stessi erano volti a rendere la programmazione del nuovo Fondo per la coesione e lo sviluppo più fortemente ancorata al ciclo di programmazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nell'osservare che la riformulazione dell'emendamento 12 a sua firma risulta leggermente diluita rispetto alla proposta, dà atto che la stessa appare comunque qualificante in quanto introduce un criterio esplicito per la programmazione delle risorse anche sul piano quantitativo e assicura un raccordo tra la programmazione dei fondi per il riequilibrio strutturale e il resto degli interventi

previsti dall'impianto federalista, rendendo in tal modo le politiche di coesione fondamentali ai fini della realizzazione della convergenza che rappresenta, osserva, l'obiettivo ultimo della riforma.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo accolto l'invito al ritiro sulla proposta 22 Galletti (*nuova formulazione*) trasformata in osservazione, mette in votazione la proposta 12 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che viene approvata; passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'intero provvedimento.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, segnala, prima che si proceda alle dichiarazioni di voto, di aver apportato alcune integrazioni alla propria proposta di parere, inserendo una clausola di invarianza finanziaria relativamente all'articolo 6, comma 5, primo periodo, nonché un'osservazione volta a considerare le opportunità di risparmio da parte delle amministrazioni attuatrici derivanti dall'impiego delle tecnologie di informazione con particolare riferimento ai servizi digitali di banda larga.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) nel dare atto al Governo del notevole miglioramento del testo del provvedimento, in particolar modo a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12 Lanzillotta, osserva tuttavia che l'efficacia dello stesso dipenderà dall'impianto complessivo del federalismo. Quest'ultimo, a suo avviso, subirà gli effetti negativi derivanti dal decreto legislativo sul federalismo municipale, che determinerà una maggiore dipendenza degli enti locali dai trasferimenti dello Stato, nonché dal decreto legislativo sul federalismo regionale che, trasformando i costi storici in costi standard, non aumenterà l'efficienza della spesa pubblica e pertanto determinerà un incremento della pressione fiscale.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) segnala che nel corso dello svolgimento

delle audizioni che hanno preceduto l'esame del provvedimento sono emerse evidenti criticità nei confronti dell'impostazione della politica economica del Governo. Al riguardo rammenta che la Corte dei conti ha sostenuto l'urgenza di invertire la rotta della politica economica nazionale principalmente in relazione alla grave condizione di declino del sostegno alle infrastrutture, ed ha avanzato altresì ampie riserve in ordine alle incisive riduzioni di spesa nel capitolo degli investimenti pubblici e dello sviluppo delle infrastrutture. Richiama quindi i dati enunciati dall'Istat nel corso delle suddette audizioni, da cui si evince nel 2010 una preoccupante flessione della spesa in conto capitale delle pubbliche amministrazioni, nonché dall'Istituto Tagliacarne, secondo cui risultano estremamente esigui ed inadeguati gli interventi a favore delle regioni meridionali. Sostiene che lo schema di decreto legislativo in esame risulta del tutto privo di contenuti e non contempla alcuna puntuale definizione delle tipologie di investimenti che si rendono necessari per sostenere lo sviluppo economico del Paese, osservando che per consentire un appropriato ed efficiente utilizzo delle risorse mobilizzate nei fondi si renderebbe necessario fissare appositi vincoli di destinazione che ne assicurino il corretto impiego: tali vincoli, fa notare, non sono previsti nel testo in esame in relazione ai fondi ivi contemplati, il che ne depotenzia inevitabilmente la portata. Sottolinea che il provvedimento non prevede specifiche disposizioni a favore delle aree svantaggiate del Paese, ed in particolare dei territori montani. Paventa il rischio di un inasprimento incontrollato della pressione fiscale in ragione della mancanza di adeguate certezze in ordine al sistema degli investimenti. Nel ritenere che il provvedimento in esame disattenda l'istanza di maggiore solidarietà, equità e perequazione tra i territori dello Stato, preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore Bernini.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) rende atto al ministro Fitto dell'impegno profuso e dell'ampia disponibilità al confronto che ha consentito di migliorare talune disposizioni del provvedimento in esame. Nel preannunciare l'astensione del suo gruppo, avanza rilievi critici in ordine all'impianto federalista che si viene prefigurando nel suo complesso. Al riguardo, osserva che il percorso intrapreso risulta condizionato in senso negativo dai contenuti dei due decreti già approvati sul federalismo municipale e regionale, osservando come tali provvedimenti rappresentino un segnale negativo che mina la credibilità e l'efficacia dell'intera riforma. Nel ritenere fondamentale costruire un assetto federale ad elevato livello di perequazione, richiama il contenuto dell'emendamento a sua firma teso a garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard anche nel caso di incapacienza dei trasferimenti perequativi previsti. Sottolinea altresì, apprezzandone le finalità, l'emendamento a firma Lanzillotta, approvato dalla Commissione, volto ad assicurare la pariteticità infrastrutturale tra le regioni del nord e quelle del sud e teso a prevedere un collegamento strutturale del fondo ivi previsto all'indice PIL.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), rileva che lo schema di decreto persegue la finalità di individuare strumenti più efficaci, rispetto a quelli ora disponibili, per l'utilizzo delle risorse destinate al superamento delle differenze strutturali tra le diverse aree del Paese. Tale finalità è stata meglio normata e definita attraverso il lavoro svolto dalla Commissione, anche con l'apporto del proprio gruppo, sia mediante la bocciatura di alcune proposte di modifica, ascrivibili a quello che può definirsi un «partito della spesa pubblica», volte a dilatare i meccanismi di spesa, sia per le parti aggiunte al testo originario, che hanno in taluni casi reso più saldi i vincoli finanziari che devono presiedere agli interventi. Si riferisce in particolare a quella parte della proposta

emendativa 12, che in ragione di ciò il proprio gruppo ha valutato favorevolmente astenendosi nella votazione, in cui viene fissato un criterio di coerenza delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo e coesione rispetto agli andamenti del Pil, derivandone in tal modo che anche le spese per gli interventi speciali debbano diminuirsi in presenza di cicli economici sfavorevoli. Anche i criteri di selezione dei progetti escono rafforzati dalle modifiche introdotte, laddove si prevede che le risorse assegnate possano rideterminarsi sulla base del conseguimento degli obiettivi di realizzazione degli interventi, impedendosi così che i settori inefficienti possano continuare, come ora frequentemente accade, a beneficiare di finanziamenti che poi non vengono utilizzati, con conseguente spreco di risorse. In ragione di ciò, dichiara il proprio voto favorevole.

Il deputato Antonello SORO (PD), sottolinea come il provvedimento rappresenti l'ennesima occasione mancata per correggere l'assetto dualistico del Paese, dal momento che il suo contenuto è, a suo avviso, del tutto insufficiente a realizzare quegli ambiziosi progetti contenuti nella legge delega e soprattutto nel titolo quinto della Costituzione. Sotto questo aspetto, reputa il decreto – il cui risultato finale sarà quello di cristallizzare, nella migliore delle ipotesi, la situazione di dualismo economico del Paese – perfettamente in linea con l'esperienza storica dei precedenti interventi per il sostegno delle aree più arretrate, che non hanno condotto ad alcun risultato tangibile in termini di perequazione infrastrutturale.

Paventa a tale riguardo il pericolo di uno sfaldamento della tenuta democratica del Paese per effetto di un sentimento di distacco e sfiducia verso il Governo che sta emergendo in alcune aree con particolare riferimento al Sud, laddove si sperimentano da molti anni ritardi infrastrutturali notevoli, rispetto ai quali il provvedimento non produrrà alcun effetto di correzione.

Ritiene inoltre che il testo del provvedimento, seppur migliorato con l'approvazione della proposta emendativa 12 Lanzillotta – che ha introdotto un riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e costi di erogazione dei servizi standardizzati – sia completamente estraneo rispetto all'impianto complessivo della riforma federalista disegnata dalla legge n. 42. La vocazione centralista del provvedimento è peraltro confermata, a suo avviso, dalla mancata approvazione dell'emendamento 54 Vitali, nella parte in cui prevedeva la possibilità di consentire l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione anche su iniziativa delle regioni e degli enti locali. Tra le altre carenze del provvedimento segnala, inoltre, la mancata distinzione delle spese aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, nonché l'assenza di riferimenti all'obiettivo della convergenza ai costi e fabbisogni standard e al ruolo dei trasferimenti.

Per le ragioni suddette annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, annunciando il voto favorevole del gruppo del Popolo della libertà, ringrazia il correlatore senatore D'Ubaldo per la fattiva collaborazione nella stesura del parere, che è servita a prefigurare il percorso da seguire. Evidenzia come il testo licenziato dalla Commissione indichi nuove modalità nella definizione delle politiche di coesione e di sviluppo, al fine di ottenere una spesa efficace ed identificare i centri decisionali attraverso meccanismi e strumenti, quali ad esempio il contratto istituzionale di sviluppo, che identificano chiaramente i soggetti responsabili e le procedure sostitutive in caso di inadempienza. Sottolinea, infine, come la centralità del Parlamento trovi conferma nell'apporto migliorativo che i lavori della Commissione hanno determinato, anche in questo caso, sulla formulazione del testo del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare non solo i relatori ed il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere del relatore Bernini Bovicelli, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta

di parere del relatore Bernini Bovicelli, risultano precluse le altre due proposte di parere presentate, rispettivamente, dall'altro relatore, senatore D'Ubaldo (*vedi seduta del 28 aprile 2011*) e dal senatore Belisario (*vedi seduta del 3 maggio 2011*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE, ONOREVOLE BERNINI BOVICELLI**

(vedi seduta del 28 aprile 2011)

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico e dei contratti istituzionali di programma ».

- 3.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano specifiche risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5 ».

- 3.** *(Nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto,

secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5 ».

- 3.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 2.

- 25.** Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard nel caso di incapienza dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delegato per la politica di coesione sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato ad integrare le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo ».

- 22.** Galletti, D'Alia, Bianco.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « valuti il Governo, nel percorso ulteriore delle disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009

per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi, l'individuazione, nell'ipotesi in cui il meccanismo perequativo risulti incapiente, di modalità e disposizioni per garantire l'effettiva copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard mediante l'adeguamento della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge sul federalismo fiscale; »

22. (Nuova formulazione) Galletti, D'Alia, Bianco.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, premettere al comma 1 il seguente: «01. Spettano al Presidente del Consiglio, che le esercita mediante delega ad un Ministro senza portafoglio (d'ora in poi Ministro delegato) le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle politiche di coesione. Il Ministro delegato per l'esercizio di tali funzioni si avvale delle specifiche strutture a tal fine istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato.»

8. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «è finalizzato al finanziamento di», aggiungere le seguenti: «spese di parte capitale relative a».

29. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente: «01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la quota del PIL da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Tale quota può essere rideeterminata negli esercizi successivi sulla

base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti progressi. Il Documento di economia e finanza indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.»

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza,»

12. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente: «01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4 tenendo conto anche dell'andamento del PIL. L'ammontare delle risorse così definito può essere rideeterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti progressi. Il Documento di economia e finanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree,

dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.».

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: « Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, ».

- 12.** *(Nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero: « 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating* che indichi un livello accettabile di capacità amministrativa e tecnica e di legalità in assenza del quale l'attuazione degli interventi è direttamente affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6. ».

- 15.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero: « 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating*, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui al-

l'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

- 15.** *(Nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici. ».

- 16.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità. ».

- 16.** *(Nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Prima della sua adozione il Documento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. »

- 43.** Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, premettere il seguente periodo: « Gli interventi di cui al presente decreto finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono individuati dal

contratto istituzionale di sviluppo sulla base della ricognizione infrastrutturale di cui al medesimo articolo 22. »

- 44.** Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, sostituire le parole « e le responsabilità dei contraenti » con le seguenti: « le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze ».

- 52.** Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole « finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti » aggiungere le parole « inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. ».

- 17.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: « I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. ».

- 45.** Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5,

aggiungere, in fine: « A tal fine il Governo procede all'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione assicurando standardizzazione e interoperabilità dei sistemi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dal bilancio comunitario fino ai bilanci dei soggetti attuatori e il collegamento tra dato contabile e dato relativo alla realizzazione materiale dell'intervento. È assicurato l'accesso a tali sistemi informativi da parte dei Servizi Bilancio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti ».

- 18.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: « I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti ».

- 18.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Al fine di conseguire una più efficace attuazione degli interventi, i soggetti assegnatari possono istituire, in partenariato tra amministrazioni centrali e regionali, apposite tecnostutture, ad elevata competenza e professionalità, di supporto alle amministrazioni. ».

- 53.** Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo

le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche ».

- 19.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche in conformità con la disciplina comunitaria »

- 19.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, dopo le parole « il Governo » inserire le seguenti: « , anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali »;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di inerzia o inadempimento da parte di una amministrazione centrale il Governo può procedere, anche su proposta della Conferenza unificata, alla nomina di un commissario straordinario secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».*

- 54.** Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dalla legge n. 400 del 1988 nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

- 20.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dagli articolo 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

- 20.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, in fine aggiungere: « A tali fini e a carico delle medesime risorse sono stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del presente comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, coinvolgono a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti. Il Ministro delegato informa semestralmente le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata circa l'avanzamento degli interventi affidati ai commissari nominati ai sensi del presente comma. »

- 21.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 6, comma 6, valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, possano essere stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del citato comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine di garantire l'operatività dei com-

missari stessi, e affinché, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, possano coinvolgere a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti ».

21. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole « fornendo, in sede di prima attuazione, elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ».

46. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e stabilite le ulteriori modalità attuative del presente comma. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'in-

quadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

37. Marsilio.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « valuti il Governo l'adozione delle iniziative normative necessarie ad assicurare il trasferimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

37. (Nuova formulazione) Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le attribuzioni ovvero i compiti conferiti da leggi, regolamenti, decreti, o altri provvedimenti, al Ministro dello sviluppo economico e riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministero delegato ».

38. Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In attua-

zione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in mate-

ria di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato ».

38. *(Nuova formulazione)* Marsilio.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010,

considerato che:

il provvedimento prefigura un nuovo quadro di strumenti procedurali e di assetti organizzativi volti a superare le criticità che finora hanno ostacolato il raggiungimento di risultati soddisfacenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle aree sottoutilizzate;

la nuova disciplina appare idonea rendere più efficace la politica di coesione ed a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi;

in tale finalità, l'introduzione del Documento di indirizzo strategico individua criteri e requisiti secondo cui destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che consentiranno, attraverso una attenta selezione dei progetti ammissibili, a concentrare le risorse medesime in interventi di forte significatività;

nell'ambito di tali criteri appare di rilievo la espressa previsione di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento tempesti-

vità di rilevazione, nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori, che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca – anche parziale – dei finanziamenti; revoca che può costituire un ulteriore strumento volto ad una migliore concentrazione delle risorse nei settori con maggiori capacità di utilizzo;

risulta altresì importante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo, che definendo in forma vincolante tempi, obiettivi e compiti di ciascuno dei contraenti che operano l'intervento, sostanzia in maniera efficace la responsabilità di ciascuno di essi, prevedendo a tal fine anche le condizioni di definanziamento dei progetti ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio della sussidiarietà. In tal senso operano anche le disposizioni introdotte nel provvedimento in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

ART. 1.

(Oggetto).

1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Co-

stituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5.

2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

ART. 2.

(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo

alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea).

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito « Ministro delegato », cura il

coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.

ART. 4.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione).

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito «Fondo». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale

della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

ART. 5.

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4 tenendo conto anche dell'andamento del PIL. L'ammontare delle risorse così definito può essere rideterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli

obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

1. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macroaree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;

3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating*, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati;

f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.

4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Contratto istituzionale di sviluppo).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un « contratto istituzionale di sviluppo » che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali

inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste

dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito «Dipartimento», che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario anche in conformità con la disciplina comunitaria al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,

n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

ART. 6-bis.

(Relazione annuale).

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio

2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

1-*bis*. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato.

e le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, nel percorso ulteriore delle disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009 per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi, l'individuazione, nell'ipotesi in cui il meccanismo perequativo risulti incapiente, di modalità e disposizioni per garantire l'effettiva copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard mediante l'adeguamento della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge sul federalismo fiscale;

b) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 6, comma 6, le modalità più idonee affinché, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, possano essere sti-

pulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del citato comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine di garantire l'operatività dei commissari stessi, e affinché, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, possano coinvolgere a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti;

c) valuti il Governo l'adozione delle iniziative normative necessarie ad assicurare il trasferimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

d) valuti il Governo le modalità più idonee affinché le Amministrazioni attuatrici considerino le opportunità di risparmio offerte dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, dai servizi digitali in banda larga.